

Repertorio n. I0485 del 11/07/2017

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

*UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI*

*IN HOUSE E SOPRA SOGLIA*

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE  
AMBIENTALE PRESSO VARI EDIFICI DELL'ATENEO –  
LOTTO I – SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE  
AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI SITI PRESSO IL  
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO.

DITTA: DUSSMANN SERVICE S.R.L.

CIG 6458634960

L'anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di Luglio, presso i locali della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me dott.ssa Francesca D'Oriano, funzionario delegato, con Decreto del Direttore Amministrativo, ora Direttore Generale, n° 67 del 23/1/2013, a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in caso di assenza o impedimento dell'Ufficiale Rogante, si sono costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, delegato alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. 882 del 10.07.2015, domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n.40, di seguito denominata Università

dall'altra

la società Dussmann Service s.r.l., con sede legale in Milano, Via S. Gregorio 55, 20124 (MI), P. IVA e C. F. 00124140211, nella persona del Sig. Cuozzo Orazio, nato a Eboli, il 12/01/1950 C.F. CZZRZO50A12D390R, in qualità di procuratore institore, giusta procura del Dott. Giuseppe Antonio Angiolillo, notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo, Rep. n. 1516/1156 del 02/03/2017, domiciliato per la carica presso la sede legale della società Dussmann Service srl, di seguito denominata Società;

Detti comparenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - mi chiedono di far constatare quanto appresso

premesso che

- con Determina a contrattare n. 64 del 01/02/2016, è stata decretata l'indizione di una procedura di gara aperta per l'intervento avente ad oggetto il "Servizio di Pulizia presso vari edifici dell'Ateneo" in 4 Lotti, per una durata quadriennale ed un importo a base d'asta complessivo pari ad Euro 28.492.646,13 oltre IVA, oneri per la sicurezza derivanti

da rischi interferenti pari a zero, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- con verbale di seduta pubblica del 17 febbraio 2017 la Commissione ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara relativa al "*Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari Edifici dell'Ateneo*"- *Lotto I - Servizio di Pulizia e di igiene ambientale degli immobili siti presso il Complesso Universitario di Monte S. Angelo*" a favore della Società, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica presentata e per un ribasso percentuale offerto pari al 35,660 % sull'importo a base d'asta per tale Lotto e, pertanto, per un importo contrattuale quadriennale pari ad €. 9.033.972,02 oltre IVA (con oneri aziendali per la sicurezza ex art. 86, comma 3bis, del D. Lgs. 163/2006 pari ad Euro 68.400,00), oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero;

- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 293 del 27/02/2017 – constatata la regolarità della procedura a seguito di istruttoria dell'ufficio competente - è stata approvata la citata aggiudicazione provvisoria della procedura di gara relativa al "*Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari Edifici dell'Ateneo*", tra l'altro, per il "*Lotto I- Servizio di Pulizia e di igiene ambientale degli immobili siti presso il Complesso Universitario di Monte S. Angelo*", a favore della Società;

- con Decreto del Direttore Generale n. 206 del 02/03/2017 è stata decretata l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa al

*“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari Edifici dell’Ateneo - Lotto I- Servizio di Pulizia e di igiene ambientale degli immobili siti presso il Complesso Universitario di Monte S. Angelo”*, a favore della Società, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata e per un ribasso percentuale offerto pari al 35,660 % sull’importo a base d’asta per tale Lotto e, pertanto, per un importo contrattuale quadriennale pari ad €. 9.033.972,02 oltre IVA (con oneri aziendali per la sicurezza ex art. 86, comma 3bis, del D. Lgs. 163/2006 pari ad Euro 68.400,00), oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero;

- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 414 del 16/03/2017 è stata dichiarata l’efficacia della citata aggiudicazione definitiva del lotto I della procedura di gara;

- ai sensi dell’art. II comma 9 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., nonché degli artt. 302 e ss. del DPR 207/2010, applicabili *ratione temporis*, con verbale del 30/03/2017 è stato dato avvio all’esecuzione anticipata della prestazione relativa al *“Servizio di Pulizia e di igiene ambientale degli immobili siti presso il Complesso Universitario di Monte S. Angelo”*, a decorrere dal 01/04/2017, nelle more del decorso del termine di cui all’art. II, comma 10, del D. Lgs. 163/2006, nonché dell’acquisizione della documentazione prodromica alla stipula del relativo contratto;

- la Società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione datata del 09/03/2017;

- la Società ha costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. DE062I380 emessa, in data 09/03/2017 dalla società “Atradius Credito Y Caucion S.A., de seguros y reseguos” che l’Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista negli atti di gara;
- ai fini della copertura assicurativa, la Società, in data 07/03/2017, ha costituito appendice alla polizza assicurativa RCT/RCO n. 761249761 (già n. 562/I4/00512230) emessa dalla Generali Italia spa, Agenzia di Piove di Sacco Mazzini;
- con nota prot. n. 44563 del 12/05/2017 la società Dusmann Service S.r.l. ha dichiarato di mantenere ferma l’offerta per ulteriori 60 gg. e fino alla data del 31/07/2017, nelle more del completamento dell’istruttoria tesa all’acquisizione e verifica della documentazione prodromica alla stipula del contratto con particolare riferimento all’elenco del personale assunto dalla società acquisito al protocollo di Ateneo in data 16/05/2017 con n. 45969;
- la società risulta regolare ai fini del DURC (cfr. numero protocollo INPS\_6931298 del 31/05/2017 con scadenza il 28/09/2017);
- l’Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011 mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0138724\_20161124 del 24/11/2016;
- alla data del presente contratto non vi sono Convenzioni Consip attive per la tipologia di servizio in questione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante Sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

**ART.I** - La premessa che precede è patto.

**ART. 2** - L'Università affida alla Società, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto relativo al *“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari Edifici dell'Ateneo - Lotto I- Servizio di Pulizia e di igiene ambientale degli immobili siti presso il Complesso Universitario di Monte S. Angelo”*, da eseguirsi in conformità al DUVRI aggiornato sottoscritto il 28/03/2017, agli atti di gara (con particolare riferimento al Capitolato Speciale, alla Scheda Attività Programmate; alla Scheda addetti Lotto I, alla Scheda Superfici e Destinazioni d'uso Lotto I, nonché alle planimetrie relative all'edificio n. 1 (n. 6 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 2 (n. 4 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 3 (n. 3 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 4 (n. 2 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 5a (n. 22 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 5b (n. 7 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 6 (n. 5 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 7 (n. 6 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 8a (n. 5 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'edificio n. 8b (n. 4 grafici relativi ai livelli di piano del predetto edificio), all'Offerta

Tecnica nonché all'Offerta Economica, che formano parte integrante del presente contratto e vengono materialmente allegati allo stesso.

Il predetto servizio, inoltre, sarà eseguito nel rispetto dei vigenti Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo e Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, che formano parte integrante del presente contratto e che anche se non materialmente allegati allo stesso, vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Con la sottoscrizione del presente atto, la società si impegna a collaborare con il Responsabile del Procedimento all'aggiornamento periodico del DUVRI in funzione dell'evoluzione del servizio.

La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest'ultima – le disposizioni del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, nonché dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della L. R. n. 3/2007.

**ART. 3** - Il Servizio oggetto del presente atto avrà durata di quattro anni, decorrenti dalla data del 01/04/2017, come da verbale di esecuzione anticipata della prestazione citato in premessa, oltre un periodo opzionale pari a dodici mesi, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento, da attivarsi con le modalità di cui all'art 3 dell'allegato Capitolato.

**ART. 4** – L'Università erogherà, a fronte dell'esecuzione dell'appalto, l'importo quadriennale di Euro 9.033.972,02 oltre IVA come per legge.

ART. 5 – Avendolo dichiarato in sede di gara, la società potrà subappaltare il servizio di pulizia giornaliera e di igiene ambientale, di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ed eventuali lavori di riqualificazione presso il Complesso Universitario di Monte S. Angelo ai sensi dell'art. 25 del Capitolato.

Qualora la società intenda avvalersi della facoltà di subappaltare, dovrà trasmettere all'Università quanto di seguito riportato:

- contratto di subappalto;
- documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 Dlgs 50/2016, da rendere mediante compilazione del DGUE, con specifica indicazione della fascia di classificazione posseduta ai sensi del DM 274/97, al fine di consentire all'Amministrazione l'espletamento delle verifiche previste per legge in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti;
- dichiarazione di insussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- dichiarazione del subappaltatore, da rendere - ai sensi del Dlgs 159/2011 - da parte dei soggetti previsti *ex lege*.

Inoltre, si precisa che l'Università non si avvale della facoltà di erogare direttamente al subappaltatore o cottimista il compenso dovutogli per effetto del contratto derivato. E' fatto, pertanto, obbligo alla società di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato

nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Qualora la società non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Università sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa.

**ART. 6** – Ai sensi degli artt. 6 e II del Capitolato, l'Università si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di estendere o ridurre, anche temporaneamente, le superfici coperte e/o scoperte oggetto del servizio affidato, entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, senza che la Società possa opporre eccezioni di sorta. Ai fini della contabilizzazione delle predette variazioni in aumento o in diminuzione, il costo a mq. annuo relativamente alle superfici coperte è determinato in Euro 20,64 oltre IVA e relativamente alle superfici scoperte è determinato in Euro 2,06 oltre IVA.

**ART. 7** - Il coordinamento, l'organizzazione e il controllo dell'esecuzione del servizio sono demandati al Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Umberto Laperuta (tel. 081/679107; [umberto.laperuta@unina.it](mailto:umberto.laperuta@unina.it); [umberto.laperuta@personalepec.unina.it](mailto:umberto.laperuta@personalepec.unina.it)) ed al Direttore dell'esecuzione del Contratto, individuato nella persona del dott. Camillo Montola, Capo dell'Ufficio Servizi Generali Area M.S.A. (recapiti: tel. 081-676500, mail: [montola@unina.it](mailto:montola@unina.it)) con i termini e le modalità specificamente indicati nel Capitolato Tecnico.



**ART. 8** - I pagamenti saranno effettuati, mediante il bonifico a favore dei conti corrente bancari indicati dalla Società come segue:

UBI Banca S.p.A. filiale di San Bernardino - Codice Iban:  
IT48U0311111110000000061478;

UBI Banca S.p.A. filiale di Bergamo - Codice Iban:  
IT89Q0311111110000000064138;

UBI Banca S.p.A. filiale di Bergamo - Codice Iban:  
IT50M0311111110000000000178;

UBI Banca S.p.A. filiale di Trezzo sull'Adda - Codice Iban:  
IT84R0311133920000000000888;

Banca Intesa San Paolo filiale di Treviglio - Codice Iban:  
IT67S0306953641000002223147;

Unicredit Corporate Banking spa filiale di Brescia – Codice Iban:  
IT57N0200811239000004436250;

Deutsche Bank spa filiale di Capriate San Gervasia – Codice Iban:  
IT34Y0310452750000000770004;

Banco Popolare filiale di Ponte San Pietro – Codice Iban:  
IT97H0503453370000000005161;

Credito Valtellinese Filiale di Curno – Codice IBAN:  
IT60I0521652960000000000180;

Banca Nazionale del Lavoro filiale di Bergamo – Codice Iban:  
IT63V0100511100000000024050;

Banca Popolare di Sondrio filiale di Bergamo – Codice IBAN:  
IT31S0569611100000002086X75;

Banco Posta Codice Iban: IT5100760111100000055801575.

I delegati ad operare su tali conti, indicati dalla Società, sono:

Auletta Pietro, nato a Potenza, il 13/05/1955  
CF.LTTPTR55EI3G942Y.

Molteni Egidio, nato a Cassago Brianza (LC), il 22/01/1960 CF.  
MLTGDE60A22B996Z;

Capatti Paola, nata a Milano, il 20/07/1969 CF.  
CPTPLA69L60F205H;

Santina Giudici, nata a Clusone, il 13/03/1969 CF.  
GDCSTN69C53C800B;

Oscar Maria Ivano Pappalardo, nato a Catania, il 29/12/1982 CF.  
PPPSRV82T29C351K.

La Società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

**ART. 9** – Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 22 del Capitolato, per ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, le parti convengono quanto segue:

- a) la Società potrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo della Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale (7YJMPO) nonchè il CIG del Lotto I, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni (accertamento effettuato dal Capo dell'Ufficio Servizi Generali Area Monte S. Angelo, nella qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e confermato dal dott. Umberto Laperuta, nella qualità di Responsabile del Procedimento). Al fine di accelerare il predetto accertamento, codesta società potrà

emettere un pro-forma di fattura da inviare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;

b) il Responsabile del Procedimento - dopo aver confermato l'attestazione di regolare esecuzione - dovrà provvedere, dunque, ad inoltrare la relativa comunicazione alla società e contestualmente a restituire senza indugio tutta la documentazione all'Ufficio Servizi Generali Area Monte Sant'Angelo;

c) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale provvederà ad assegnare la stessa all'Ufficio Servizi Generali Area Monte Sant'Angelo;

d) l'Ufficio Servizi Generali Area Monte Sant'Angelo provvederà a porre in essere tempestivamente e, comunque, entro 15 gg. dalla data di consegna della fattura elettronica all'Ateneo, tutti gli adempimenti necessari a consentire al competente ufficio contabile il pagamento.

Si precisa che il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato, dagli Uffici contabili competenti al pagamento, entro 30 gg. dalla data di consegna della fattura elettronica all'Ateneo. Il ritardato pagamento determinerà l'applicazione degli interessi stabiliti *ex lege*. Resta fermo che sulle fatture sarà applicata la riduzione dello 0,5% previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

ART. 10 – Per la revisione del prezzo contrattuale si rinvia all'art. 26 del Capitolato e, ad integrazione dello stesso, le parti convengono che l'istanza di revisione *de qua* - adeguatamente documentata – debba

essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dalla scadenza dell'anno di riferimento, fermo restando che la sopra citata istanza non potrà essere chiesta per il primo anno di servizio e che, pertanto, potrà essere avanzata per la prima volta solo dopo il decorso del secondo anno di servizio, entro il predetto termine di quindici giorni dalla scadenza del medesimo. Il ritardato pagamento, a seguito dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'adeguamento del prezzo contrattuale da parte dell'organo consiliare competente e del successivo invio della fattura elettronica, determinerà l'applicazione degli interessi stabiliti *ex lege*.

ART. 11 – Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Tecnico.

ART. 12 – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 23 del Capitolato, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dai vigenti Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. La versione aggiornata di tali atti è disponibile ai seguenti link sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/trasparenza/altri> e

<http://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-di-comportamento>. In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Le parti, infine, convengono espressamente che il presente contratto si risolverà anche nell'ipotesi di annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

**ART. 13** - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della Società e sono assolte con modalità telematiche.

**ART. 14** - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

**ART. 15** - Con la firma del presente atto, la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e gli emolumenti conclusivi del rapporto stesso, assicurando, altresì, il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi. In caso di inadempienza, l'Università provvederà a mettere in mora la società e, decorso inutilmente il termine assegnato, ad escutere la cauzione definitiva, salvo il maggior danno.

La Società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni,

scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

La Società con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, inoltre, per tutta la durata dello stesso, a non apportare alcuna modifica e/o aggiornamento ai dati riportati nell'elenco acquisito al prot. di Ateneo con n. 45969 del 16/05/2017 - che forma parte integrante del presente contratto ed è allo stesso allegato - relativi ai nominativi, alla tipologia contrattuale, alla sede di svolgimento, ai livelli di inquadramento ed ai monte ore mensili di ciascuno degli operai risultanti dall'elenco predetto.

Dagli obblighi assunti con il presente articolo sono fatte salve esclusivamente le necessarie sostituzioni dei lavoratori cessati (per licenziamento, dimissioni, pensionamento o decesso) con altrettanti lavoratori assunti con la medesima tipologia contrattuale (part-time/full time), presso la medesima sede, con i medesimi livelli e monte ore mensili dei soggetti cessati ovvero mediante riparto del relativo monte ore tra il personale part time, di pari livello, già impiegato presso il medesimo cantiere.

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Tecnico, la società dovrà comunicare al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto - entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate - ogni inserimento di personale, necessario a garantire le sostituzioni temporanee di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, nonché ogni allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro insieme al

nominativo del relativo sostituto. Resta fermo, ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza, la necessità di informare preventivamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei nominativi delle unità di personale che, anche temporaneamente, hanno accesso presso le sedi universitarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto muniti, in ogni caso, di cartellino identificativo.

**ART. 16** – E' vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

**ART. 17** – La Società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede della società in Via S. Gregorio 55, Milano, 20124, e-mail [sdg@dusmann.it](mailto:sdg@dusmann.it), pec [dusmann@gigapec.it](mailto:dusmann@gigapec.it) dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

**ART. 18** – Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa

autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti per quanto compatibile, rinviano alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

La società prende atto che, conformemente a quanto stabilito negli atti di gara ed in osservanza del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al regolare espletamento del servizio, le condizioni contrattuali di svolgimento del servizio *de quo* saranno pubblicate sul sito web di Ateneo, tenuto conto dell'assenza, all'interno della documentazione di gara, di dichiarazione relativa alla presenza, nell'offerta tecnica, di parti contenenti segreti tecnici o commerciali.

**ART. 19** - La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 18 del presente contratto.

**ART. 20** - La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009 - con le precisazioni formulate dall'Università - che di seguito si riportano:

- **Clausola I)** La società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla

stazione appaltante con la Prefettura di Napoli (tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>) che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- **Clausola 2)** La società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

- **Clausola 3)** La società si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

- **Clausola 4)** La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto (o subcontratto), informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, *salvo comunque il maggior danno*, nella misura del 10 % del valore del contratto (*ossia dell'importo*

*contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA)* ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, *comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

- **Clausola 5)** La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- **Clausola 6)** La società dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

- **Clausola 7)** La società dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

- **Clausola 8)** La società dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto (e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto) o di procedere alla risoluzione



immediata ed automatica del contratto (o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto) qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98;

- **Clausola 9)** La società dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98.

Io, Ufficiale Rogante Sostituto, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero diciannove pagine e la ventesima fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari: Dott. ssa Carla Camerlingo, La società Sig. Orazio Cuozzo, Dott.ssa Francesca D'Oriano.